SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1742)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1986

Riforma del sistema della giustizia minorile

ONOREVOLI SENATORI. — Il rapporto in cui l'ordinamento giuridico di un paese si pone rispetto alle più giovani generazioni costituisce determinante misura del livello di una società civile e delle sue potenzialità di crescita.

Questo rapporto, definibile come sistema della giustizia minorile, che incide su molteplici campi del diritto ben al di là della tradizionale partizione fra civile e penale, è ancora sostanzialmente regolato in Italia dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, che istituiva, anche sulla scorta di diffuse esperienze straniere, l'organo specializzato per la tutela giudiziaria dei diritti del minore. Si trattò di un'idea certamente feconda e vitale, com'è dimostrato dall'apporto giuridico e culturale che i tribunali per i minorenni hanno dato al paese nella loro non breve vita. Ma se si considerano i radicali mutamenti intervenuti da quell'epoca, appare incongruo il permanere di una normativa pensata e inserita in un quadro istituzionale, sociale, economico e culturale del tutto diverso da quello presente.

Sotto il profilo dell'ordinamento istituzionale dello Stato, la Costituzione repubblicana, ed il ruolo da essa attribuito alle regioni ed agli enti locali, ha introdotto nuovi *referenti* e nuovi soggetti politici; sotto il profilo socio-economico sono intervenuti nel paese profondi e complessi mutamenti nei gruppi sociali e nella produzione e distri-

buzione delle risorse; sotto il profilo culturale, il costume ha registrato evoluzioni che hanno inciso in modo determinante nei rapporti interpersonali, tanto da comportare profonde innovazioni dell'ordinamento giuridico, specie in materia di diritto delle persone e della famiglia.

Indice sintomatico di questi mutamenti è l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale del concetto di « diritto del minore alla crescita », che ha trovato parziale riconoscimento nella nuova disciplina del diritto di famiglia, dove l'asse portante è stato spostato dal diritto al dovere in relazione agli adulti, e dal diritto meritevole di tutela riflessa al diritto autonomo e preminente in relazione ai minori.

Appare evidente, in un quadro di riferimento così mutato, la necessità di por mano ad una riforma di quella vecchia normativa, ormai del tutto inadeguata alla realtà d'oggi. E la riforma appare ancor più urgente, ove si consideri che nel frattempo nuovi compiti e nuove attribuzioni il legislatore ha affidato ai vecchi tribunali per i minorenni.

Questi organi infatti, in origine pensati soprattutto al limitato scopo di diversificare il giudice penale dei minori da quello degli adulti, sono andati via via acquisendo un ampio ruolo di garanzia e tutela dei diritti del minore in ambiti complessi e nuovi, quali quelli del diritto di famiglia, dell'adozione e dell'affidamento.

In questo quadro appare ancor più anacronistica la diaspora fra una pluralità di organi giudiziari delle competenze che hanno riflesso sulla vita del minore e sulla sua armonica crescita; una diaspora che provoca non solo insufficiente tempestività e adeguatezza di intervento, ma anche conflitti fra autorità giudiziarie diverse, contraddittorietà di provvedimenti, incertezze nella identificazione del giudice competente, disorganicità di intervento a causa di carenze di specializzazione dell'organo giudiziario.

Inoltre, l'accentramento del tribunale per i minorenni nel capoluogo del distretto rende difficile l'accesso dei cittadini al giudice minorile, e rende difficile al giudice minorile il collegamento col territorio e coi servizi, suoi essenziali e naturali collaboratori; per cui risulta manifesto che l'attuale struttura incontra limiti troppo gravi e condizionanti all'assolvimento dei compiti istituzionali.

Il presente disegno di legge ha l'intento di adeguare l'ordinamento alla mutata realtà, per consentire risposte sempre più adeguate ai reali bisogni dei soggetti deboli della nostra società. Naturalmente non ci si è potuti limitare a modificare le norme organizzatorie della giustizia minorile, ma si è dovuto di necessità affrontare alcuni indispensabili ritocchi alle leggi sostanziali e processuali in materia civile e penale, e disciplinare alcuni indispensabili istituti nuovi per realizzare una completa tutela del minore.

È infatti da premettere che un compiuto sistema organizzatorio della giustizia minorile non può non radicarsi fortemente sul principio, ampiamente elaborato dalla dottrina più recente, che ogni intervento deve essere finalizzato all'attuazione del diritto alla educazione del minore. Un diritto che può essere compromesso da carenze familiari o sociali o strutturali o personali, carenze che la Repubblica — in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione — è impegnata con tutti i suoi organi a rimuovere. Ciò non può ovviamente significare che non debbano essere tenute adeguatamente presenti esigenze di difesa sociale nei confronti di comportamenti che gravemente lacerano il tessuto sociale e mettono in pericolo beni fondamentali dei consociati; significa però che anche gli interventi penali, se assolutamente necessari, debbono tendere, in modo più accentuato che per gli adulti, al recupero di una personalità in formazione e quindi mai irreversibilmente compromessa.

A tale ultimo riguardo deve essere ricordato l'autorevolissimo recente insegnamento della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 222 del 15 luglio 1983 ha precisato che il tribunale per i minorenni « può essere annoverato fra quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che l'impegna alla

protezione della gioventù », in vista dell'essenziale finalità del recupero del minore deviante.

Indicazioni conformi e non meno autorevoli giungono dalle « Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile », o « Regole di Pechino », adottate dalle Nazioni Unite nel corso del settimo congresso per la prevenzione del crimine e il trattamento dei trasgressori, tenutosi a Milano nell'estate scorsa e tali impegni internazionali solennemente assunti costituiscono ulteriore non secondaria ragione di una sollecita riforma del nostro sistema della giustizia minorile.

A - *Le linee di riforma sul piano organizzatorio della giustizia minorile.*

1. Si è cercato di non discostarsi, se non per quanto era strettamente indispensabile al fine di assicurare in ogni grado di giudizio una adeguata specializzazione dei giudici che si occupano di problemi minorili, dal più generale quadro di riferimento attualmente esistente per gli altri uffici giudiziari. Si è così previsto un unico organo giudiziario di primo grado (il tribunale per i minorenni) e un unico organo di appello (la corte minorile) con autonomi organici (scartando, per le difficoltà organizzatorie sistematiche e che presentava, la proposta di comporre il collegio di appello a rotazione con giudici che normalmente esercitano funzioni di primo grado).

Si è cercato inoltre di attribuire agli uffici giudiziari di base una dimensione territoriale che potesse assicurare al tempo stesso un congruo volume di affari, un facile accesso all'organo giudiziario da parte dell'utenza, la concreta possibilità di vigilare sugli istituti in cui sono ricoverati minori, una effettiva collaborazione e un adeguato raccordo con tutti i servizi operanti sul territorio, la capacità di dare risposte esaustive e tempestive alle richieste dei cittadini.

Si è perciò in particolare previsto:

un tribunale per i minorenni su base provinciale: la provincia — pur essendo assai discussa come ente territoriale autonomo — costituisce pur sempre una realtà sociologica e culturale sufficientemente omogenea, è sempre fornita di una rete di comunicazioni che consentono un facile accesso al capoluogo, raggruppa un multiplo di unità sociali e sanitarie, garantisce un sufficiente volume di affari;

la divisione in più tribunali nelle grandi aree metropolitane (Milano, Torino, Roma, Napoli) sulla base di un tribunale per ogni milione di abitanti: l'esperienza dimostra che un grosso tribunale è difficilmente gestibile, rende più complessi e difficili i rapporti con i servizi e gli utenti, tende inevitabilmente a burocratizzare la sua attività, non è in grado di dare risposte tempestive alle richieste;

una corte d'appello minorile su base regionale, sia per evitare l'assurda situazione (verificatasi oggi in Liguria) che un pezzo di una regione sia compreso nel distretto della corte d'appello di un'altra regione, il che rende difficili i rapporti con i servizi, sia per costituire un referente per l'autorità regionale che mantiene alcune sue competenze in materia minorile, sia per assicurare, riducendo il numero delle corti di appello, un adeguato volume di affari e quindi una migliore utilizzazione delle risorse;

la soppressione del giudice tutelare — un istituto che non ha mai effettivamente funzionato per carenza di specializzazione e che, a seguito della attribuzione di nuove competenze civili e penali al pretore, non è assolutamente in grado di svolgere ancora la sua funzione — trasferendone le competenze ad un giudice del tribunale: la nuova dislocazione territoriale del tribunale consente un facile accesso da parte dell'utenza mentre appare opportuno evitare quella distinzione di organi (uno che emette il provvedimento e l'altro che vigila sulla esecuzione) che finisce spesso con il cagionare effetti perversi dato che il provvedimento del giudice minorile non è mai in qualche modo definitivo dovendo sempre essere aggiornato alle mutate esigenze ed allo sviluppo della situazione;

un ufficio di procura presso ogni tribunale per minorenni: si è ritenuto però

opportuno — poichè non sempre il volume di affari dei singoli uffici giudiziari minorili giustifica l'attribuzione di un procuratore della Repubblica a tempo pieno — accentrare tutti i magistrati delle procure presso la procura generale della corte minorile, consentendo così che uno stesso magistrato possa esercitare le sue funzioni presso più uffici di procura dello stesso distretto. Per una adeguata garanzia si è previsto che annualmente vengano determinate con tabelle, approvate dal Consiglio superiore della magistratura, le attribuzioni delle funzioni presso i vari uffici di procura. Ovviamente presso la corte minorile potrà svolgere le funzioni proprie di appello solo il procuratore generale.

2. Si è ritenuto opportuno mantenere la composizione mista (giudici professionali e giudici esperti) dell'organo decidente, lasciando al giudice singolo (che può essere anche il giudice esperto quando siano da affrontare questioni non squisitamente giuridiche) solo l'istruttoria dei procedimenti, i provvedimenti d'urgenza e la fase dell'esecuzione civile. Questo non tanto perchè si ritenga che il giudice collegiale dia maggiore garanzia del giudice monocratico, quanto perchè le decisioni in materia minorile esigono sempre una integrazione di competenze nelle scienze giuridiche e in quelle umane, dovendosi decidere non su un fatto ma su una persona, e su una persona impegnata in un difficile e complesso processo evolutivo.

Si è scelto di comporre il collegio, sia per il primo grado che per l'appello, con due giudici esperti e due giudici professionali. La scelta operata da altri disegni di legge della composizione collegiale a tre con la prevalenza dei giudici esperti sul giudice professionale — che sottolineerebbe di più come l'intervento giudiziario minorile è sempre e in primo luogo un intervento educativo — non è stata ritenuta ancora matura sul piano culturale. Di contro, una composizione con due giudici professionali e un solo giudice esperto rischiava di rendere sostanzialmente irrilevante la presenza di quest'ultimo e di far prevalere nel giudizio l'aspetto tecnico giuridico su quello educativo. Si è perciò mantenuta l'attuale composizione collegiale, anche se questo ha implicato il difficile reperimento di un maggior numero di magistrati professionali; del resto non può dirsi che l'attuale composizione abbia dato cattiva prova. È stato peraltro necessario introdurre un criterio che permetta la formazione di una maggioranza nelle decisioni civili, dove cioè non soccorre il criterio del *favor rei*, nè è ipotizzabile l'impiego di un astratto *favor minoris*. In tal modo si è anche cercato di ovviare al sospetto di incostituzionalità della composizione collegiale paritaria, che di recente ha formato oggetto della relativa eccezione.

L'unico criterio possibile per risolvere il problema è apparso quello di dare per il primo grado la prevalenza al voto del presidente del collegio. Per l'appello, invece, può soccorrere il criterio della conferma del provvedimento impugnato.

L'immutata composizione del collegio di primo grado non significa che non siano state apportate sostanziali positive innovazioni.

Infatti, il progetto prevede che i giudici esperti siano reclutati e formati con criteri nuovi e professionali. Essi quindi risultano figure sostanzialmente diverse dai componenti privati previsti dal regio decreto del 1934.

3. Si è cercato anche di assicurare una adeguata specializzazione sia ai giudici professionali che a quelli esperti e di consentire loro un costante aggiornamento culturale.

Scartata l'ipotesi, per i magistrati professionali, di un ruolo chiuso, staccato ed autonomo rispetto al ruolo generale della magistratura, si è ritenuto opportuno garantire che il passaggio da un ruolo ad un altro avvenga sulla base di un effettivo e comprovato interesse per i problemi minorili e di una specifica preparazione, e non solo per appagare il desiderio di raggiungere una sede gradita.

B - *Le linee di riforma in ordine agli interventi civili della magistratura minorile.*

1. Si è innanzi tutto ritenuto opportuno attribuire all'organo giudiziario minorile tutte le competenze civili oggi disperse tra

una pluralità di organi giudiziari (tribunale per i minorenni, giudice tutelare, pretore, tribunale ordinario, procuratore generale della Repubblica). Ciò non solo per garantire che i problemi che hanno un rilevante riflesso sulla vita del minore siano sempre adottati da un giudice specializzato, e quindi in grado di comprendere e valutare le reali esigenze di una personalità in formazione, ma anche per assicurare una unitarietà di intervento, per evitare incertezze sul giudice competente, per escludere duplicazioni di decisioni e quindi contrasti di giudicati (come spesso si verifica oggi).

Per non sottrarre alla competenza del giudice ordinario questioni che non hanno diretto riflesso sulla personalità del minore, si è previsto che restino di competenza del tribunale ordinario le questioni patrimoniali tra coniugi e che, se tali questioni insorgano durante il giudizio di separazione o divorzio, il tribunale per minorenni decida allo stato solo sulla misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento e all'educazione dei figli.

D'altra parte si è previsto che, se in corso di causa muta lo stato di fatto che aveva determinato la competenza (presenza o meno di figli minori), il giudice *a quo* trasmette gli atti al giudice divenuto competente, premessi i provvedimenti urgenti necessari.

Si è anche stabilito che la competenza territoriale del giudice minorile sia radicata sul luogo di residenza del minore perchè solo questo giudice è in grado — in stretta collaborazione con i servizi — di identificare le esigenze reali del minore e quindi il provvedimento più adeguato a tutelare il suo interesse.

2. Si è ritenuto indispensabile effettuare alcuni ritocchi alla attuale normativa in materia di potestà genitoriale. Questo:

per eliminare norme ormai anacronistiche come quella di cui all'articolo 318 del codice civile, che sottintende un potere del genitore di collocamento del figlio presso terzi quando la legge sulla adozione ha ritenuto tale potere non solo non sussistente ma indicativo di una volontà abbandonica;

per consentire anche al minore che abbia compiuto i 14 anni di segnalare al tribunale la esistenza di un contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza in materia di esercizio della potestà: ciò perchè tutta la normativa più recente (vedi legge sulla adozione del 1983) ha riconosciuto al minore di una certa età la possibilità di esprimere le sue valutazioni in ordine a situazioni che particolarmente lo coinvolgono. Non si è ritenuto invece di dare al minore una titolarità per il ricorso in materia di interventi ablativi o limitativi della potestà per non coinvolgerlo in prima persona in un contrasto personale con i genitori e perchè la facoltà di intervento d'ufficio del tribunale per i minorenni, prevista dal nuovo testo dell'articolo 336, consente al minore di segnalare la sua situazione pregiudizievole senza direttamente esporsi nel conflitto;

per consentire l'esercizio in via esclusiva della potestà ad uno dei genitori senza dover necessariamente escludere all'altro la titolarità della potestà con un provvedimento che ha natura oggettivamente sanzionatoria e quindi deresponsabilizzante: vi sono molti casi (assenza per lavoro, malattie gravi, deficienze mentali, eccetera) in cui non è affatto necessario dichiarare la decadenza della potestà, ma che esigono che l'esercizio di essa sia attribuito in via esclusiva al genitore che di fatto è in grado di occuparsi del figlio;

per adeguare meglio la formulazione dell'articolo 333 alle necessità del minore (prevedendo un intervento sulla potestà anche quando il pregiudizio sia probabile pur se non ancora in atto; precisando che si possono impartire prescrizioni ai genitori; limitando i casi in cui può disporsi l'allontanamento del minore dalla residenza familiare, specificando che si può intervenire sulla potestà anche quando i genitori rifiutino le misure di sostegno offerte dai servizi);

per disciplinare meglio i provvedimenti di urgenza a garanzia delle parti e dello stesso minore: alcune volte i provvedimenti urgenti, assunti senza una adeguata valutazione del caso ed *inaudita altera parte*, sono di fatto divenuti definitivi perchè non riesaminati;

per consentire, anche in caso di procedimento penale a carico dei genitori per reati compiuti in danno del figlio, un immediato intervento sulla potestà; e a sostegno del figlio in difficoltà si è prevista la segnalazione immediata del caso al tribunale per i minorenni. Si è anche ritenuta del tutto anacronistica la previsione di una decadenza o sospensione della potestà dichiarata dal giudice penale come pena accessoria: se la potestà è una funzione e non un potere, la sua eliminazione può essere decisa solo se e quando vi sia un pericolo attuale di mal uso, e ciò può essere congruamente valutato solo dal giudice dei minori con l'ausilio dei servizi.

3. Si sono effettuati significativi ritocchi anche alle norme in materia di tutela. Le innovazioni più rilevanti sembrano le seguenti:

si è prevista, accanto alla tradizionale tutela sostitutiva della potestà genitoriale, una tutela integrativa quando il minore si trovi in una situazione che possa comunque compromettere il suo armonico sviluppo di crescita. Non sono infatti rari i casi in cui i genitori — pur non essendo del tutto carenti o non assumendo atteggiamenti vessatori nei confronti dei figli — sono psicologicamente non adeguati al proprio compito educativo o incapaci di proteggere il proprio figlio da abusi nei suoi confronti posti in essere, o che potrebbero essere posti in essere, da altri soggetti. In questi casi non può essere accettata l'alternativa o di intervenire togliendo la potestà, con conseguente deresponsabilizzazione dei genitori, o di lasciare privi di sufficiente tutela ragazzi in situazione di rischio. La nomina di un assistente per la protezione del minore (ricorrendo così ad un volontariato che ha dimostrato in questi anni di essere pronto ad assumersi maggiori responsabilità nel sostegno delle persone in difficoltà) costituisce un valido strumento di aiuto al minore e alla sua famiglia (si tratterebbe di una meno pregnante forma di affidamento familiare, senza allontanamento del ragazzo dal suo ordinario ambiente di vita);

si è cercato di superare una visione della tutela come fatto meramente burocratico per costruirla come rapporto personalizzato e personalizzante: si è perciò previsto che un tutore non possa esplicare le sue funzioni per più di tre minori contemporaneamente; che esso debba provvedere direttamente all'assistenza personale, alla educazione e al mantenimento del minore.

4. Si sono disciplinati, in un capo autonomo, i casi d'intervento civile a protezione dei minori in difficoltà quando tale difficoltà non sia superabile attraverso un esclusivo intervento sulla potestà genitoriale o quando il pregiudizio per il regolare sviluppo della personalità sia recato da soggetti diversi dai genitori:

da tempo la dottrina — e gli operatori giudiziari — hanno sottolineato l'inopportunità di mantenere la cosiddetta competenza amministrativa del tribunale per i minorenni, radicata sulla irregolarità della condotta o del carattere di un ragazzo e quindi su una formula assai ambigua perchè astrattamente prevede anche un intervento coattivo quando il ragazzo appaia non conformisticamente ossequiente alle norme di costume vigenti. Malgrado la prudenza con cui è stata gestita questa competenza e gli sforzi per dare ad essa una motivazione pienamente accettabile, resta il fatto che le misure previste appaiono sostanzialmente connotate come misure para-penali e di profilassi sociale. È anche da osservare che l'attribuzione all'ente locale — a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 — della competenza in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari emessi anche in questo settore, ha ulteriormente reso indispensabile una radicale revisione del sistema attuale; i servizi dell'ente locale non appaiono in grado, nè per preparazione specifica nè per atteggiamento culturale, di gestire misure di forte controllo sociale o di operare con modalità del tutto differenti da quelle proprie dell'intervento civile. Si è perciò ritenuto opportuno da una parte accorpare, sia pure prevedendo il ricorso a modalità di esecuzione particolari, tutte le misure d'ordine civile finalizzate all'attua-

zione del diritto del minore alla educazione e dall'altra prevedere interventi risocializzanti chiaramente penali anche se alternativi alla misura della carcerazione. Per quanto riguarda le misure civili si è così previsto un intervento di sostegno per il minore che evidenzi gravi difficoltà nel processo di socializzazione, intervento che può articolarsi sia mantenendo il minore nel suo normale ambiente familiare sia inserendolo in una comunità alloggio o, se la gravità del caso lo richieda, in una comunità terapeutica o in una comunità educativa protetta;

si è prevista anche la possibilità di intervento del tribunale per i minorenni quando sia posto in essere — da un servizio o da altro organo della pubblica Amministrazione — un comportamento gravemente pregiudizievole per lo sviluppo armonico della personalità del minore: appare per la verità del tutto incongruo che l'ordinamento ammetta la possibilità di intervento quando il pregiudizio sia derivante dal comportamento del genitore ma escluda ogni protezione del minore quando il pregiudizio sia posto in essere dai servizi o dalla pubblica Amministrazione, contro cui il genitore non ha sostanzialmente alcuna arma di tutela. Nè l'abuso delle istituzioni nei confronti del minore costituisce una ipotesi eccezionale o astratta: gli operatori del settore ben conoscono i molteplici casi in cui al minore è negata una effettiva tutela del diritto alla salute (perchè l'istituto ove è inserito trascura di prestargli le straordinarie cure richieste dal suo stato) o il suo diritto alla educazione (perchè la scuola sostanzialmente lo allontana) o il suo diritto a mantenere significativi rapporti affettivi (perchè si ricorre ancora alla deportazione assistenziale del minore in località lontane dalla famiglia o perchè si rompono i rapporti fraternali in nome di una organizzazione assistenziale troppo legata a fasce di età o di sesso). In questi casi appare indispensabile che l'organo istituzionalmente delegato alla tutela dei minori possa intervenire: per non intaccare il principio della separazione dei poteri — e quindi della conseguente impossibilità per il giudice di imporre obblighi di fare alla pubblica Amministrazione — si è previsto che il provvedimento del giudice sia meramente accertativo del carattere pregiudizievole del comportamento o del provvedimento posto in essere, con conseguente obbligo della pubblica Amministrazione di riesaminare il caso adottando, in piena libertà, i provvedimenti che ritenga più idonei.

5. Si è ritenuto opportuno ritoccare anche altre disposizioni civili attualmente vigenti che la prassi giudiziaria ha dimostrato insufficienti a tutelare adeguatamente il minore. Si è invece ritenuto opportuno non proporre modifiche della legge sull'affidamento familiare e l'adozione del 1983 — pur se qualche norma è risultata nella sua applicazione quanto meno discutibile — perchè la legge è di troppo recente approvazione parlamentare. Si sono così modificate:

le norme sul riconoscimento come figlio naturale del nato da donna coniugata, che ha dato luogo a molte controversie interpretative e che, nella prassi giurisprudenziale prevalente, non garantisce il minore;

la norma sulla impossibilità del riconoscimento del figlio naturale da parte della donna infra-sedicenne, che oggettivamente finisce col costituire un incentivo all'aborto;

le norme sul rilascio del passaporto quando vi siano minori;

la norma sul riconoscimento tardivo del minore da parte di un genitore naturale quando il minore sia stato già riconosciuto dall'altro;

la norma sul trattamento sanitario volontario per garantire maggiormente il minore da eventuali abusi dell'esercente la potestà;

la norma relativa all'audizione del minore in procedimenti civili e penali avanti a giudici diversi dal giudice specializzato.

6. Si è cercato di disciplinare meglio la procedura che deve essere seguita in materia civile dal tribunale per i minorenni.

Si è così previsto:

nelle procedure a iniziativa di parte il procedimento si instaura su semplice istanza della parte legittimata, istanza che può

essere anche proposta oralmente e raccolta a verbale dal giudice: ciò per rendere sempre facile l'accesso al tribunale per i minorenni anche da parte di chi è sprovveduto culturalmente o economicamente. Il prevalente interesse pubblico ad una efficace tutela del minore impone questa procedura rapida e non costosa;

a garanzia delle parti si prevede che il decreto di apertura del procedimento sia comunicato alla parte;

è mantenuto il potere di iniziativa e l'obbligo di intervento del pubblico ministero;

per garantire la personalità del minore — che spesso viene gravemente compromesso da indagini svolte su di lui senza tutte quelle cautele necessarie — si è previsto che i consulenti di parte e i difensori non possono partecipare all'esame di personalità del minore (ma tutti gli elaborati della eventuale consulenza di ufficio vengono posti a loro disposizione) e che, se il minore deve essere sentito personalmente, sia il giudice a determinare le modalità più opportune per la sua audizione;

il minore che abbia compiuto 14 anni deve essere sempre sentito, mentre è lasciato alla discrezionalità del giudice di sentire il minore di età inferiore;

la presenza del difensore non è stata ritenuta obbligatoria, ma solo facoltativa;

per accelerare le procedure il termine di impugnazione è stato portato a 20 giorni sia che si decida con decreto che se si decida con sentenza;

la notifica della decisione viene effettuata d'ufficio;

le modalità di esecuzione sono stabilite dallo stesso giudice del tribunale per i minorenni che può avvalersi dei servizi e della pubblica Amministrazione a seconda della peculiarità del caso e dei pericoli di trauma per il minore;

per evitare, come spessissimo avviene, che il genitore obbligato a mantenere un figlio si sottragga all'obbligo (contando sulle lungaggini del processo penale, e sulle amnistie, nonchè sulla difficoltà di dimostrare che era in condizioni di adempiere) e che il ragazzo resti privo dei mezzi necessari alla sua vita, si è prevista — come avviene in altri paesi — l'istituzione di un fondo presso istituti di credito a cui le somme devono essere versate e che provvede comunque al versamento al soggetto, a cui favore l'assegno di mantenimento è disposto, di quanto dovuto, con diritto di rivalsa e denuncia penale immediata per l'inadempiente. Si è anche ritenuto opportuno sancire che l'inadempiente è punito ai sensi del secondo comma dell'articolo 570 del codice penale a meno che non dimostri di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'abbligo di mantenerlo.

C - *Le linee di riforma in ordine agli interventi penali della magistratura minorile.*

1. È indispensabile — prima di illustrare le linee della riforma nel campo degli interventi penali del giudice minorile — effettuare qualche considerazione, anche se estremamente sommaria, sulla filosofia che è opportuno informi le linee portanti di un adeguato intervento penale nei confronti della devianza minorile.

Deve innanzitutto rilevarsi che le stesse esigenze di difesa sociale vengono a connotarsi in modo particolare nei confronti dei minori che commettono fatti penalmente rilevanti: nei confronti di questi — la cui personalità è ancora in evoluzione — un massiccio ricorso alla misura detentiva non solo non assicura una reale prevenzione generale (perchè l'adolescente vuole sperimentare tutto e non è frenato dal timore delle conseguenze e quindi anche dalla eventuale, e per lui sempre remota, possibilità di un provvedimento restrittivo della libertà: basti pensare al clamoroso insuccesso delle campagne sulle conseguenze della tossicodipendenza), ma neppure una prevenzione speciale (come è dimostrato dall'accentuato recidivismo proprio dei ragazzi immessi in custodia preventiva). L'unica reale difesa sociale passa attraverso una azione di recupero del soggetto deviante ed anche — in moltissimi casi — attraverso l'astensione da qualunque intervento giudiziario, perchè la commissione del reato per il minore può essere fatto del tutto occasionale ed ogni

intervento, più che inutile, si prospetta come controproducente perchè rischia di « fissare » il giovane alla ricerca di una sua identità, non importa di quale tipo, nella identità del deviante.

Con ciò non si nega affatto che esistono soggetti, anche minorenni, che dimostrano elevate capacità delinquenziali e forte pericolosità sociale per cui è indispensabile ricorrere a misure coercitive penali non solo per difendere la società ma anche per richiamare il giovane deviante alle proprie responsabilità ed a quel principio di autorità di cui i minori hanno un rilevante bisogno. Ma il reale problema sta nel trovare un giusto equilibrio, non tra permissivismo e autorità perchè una simile secca antitesi sarebbe mistificante, ma tra tolleranza per una devianza occasionale e fortemente legata alla fragilità della condizione minorile — che può essere meglio recuperata attraverso idonee azioni di sostegno più che punnitive — e intervento coercitivo per riaffermare la supremazia della legge e le esigenze di tutela della collettività dalle onnipotenze infantili, quando sono fallite altre possibilità di recupero. Non si deve perciò vanificare nei confronti del minore il significato di un intervento punitivo, che in certi casi è indispensabile anche per richiamare il giovane a princìpi di realtà, ma si devono prevedere varie uscite di sicurezza dal sistema penale quando ciò può assicurare meglio il recupero del minore.

Deve anche riconoscersi che non ogni fatto penalmente sanzionato, posto in essere dal minore, è veramente sintomo di una interruzione o di una deviazione del regolare processo di socializzazione. È perciò necessario poter concentrare le poche forze disponibili per il trattamento di quei casi che evidenziano gravi difficoltà del minore: ciò significa di necessità che devono essere rapidamente eliminati dal circuito penale tutti quei casi — e sono moltissimi — che non esigono interventi particolari di sostegno e di recupero. Oggi invece tutti i casi, quelli sostanzialmente irrilevanti e quelli più gravi, sono trattati allo stesso modo: la conseguenza è che si abbandonano sostanzialmente a sè stessi molti minori in situazione di pericolo, ricorrendo poi alla irrogazione della pena quando — dopo che il minore ha interamente percorso quel singolare *cursus honorum* segnato da ripetute dichiarazioni di immaturità e da concessioni di ripetuti perdoni — il caso è ormai irreversibilmente compromesso.

I princìpi sopra esposti, ai quali soprattutto nella parte relativa agli interventi penali il presente disegno di legge si ispira, sono stati chiaramente enunciati nelle « Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile » più sopra richiamate, adottate di recente dal settimo congresso delle Nazioni Unite. La flessibilità della risposta all'infrazione; l'importanza di ridurre l'area dell'intervento penale e di prevedere una vasta gamma di misure alternative che consentano di far uscire il minore dal circuito penale e penitenziario al più presto; la necessità di considerare la carcerazione del minore come ultima risorsa e per il periodo di tempo più breve possibile, sono i princìpi-guida solennemente affermati a livello internazionale, che questo progetto ha inteso recepire.

Alla luce di questi princìpi e cercando di realizzare quel difficile equilibrio a cui si accennava, si è previsto:

la possibilità di una archiviazione quando, per i reati di competenza del pretore, le circostanze del fatto evidenziano la sua non rilevanza sociale per la tenuità delle conseguenze e l'occasionalità del comportamento del minore: la formula adottata consente di eliminare rapidamente non solo quei reati « bagatellari » di assoluta insignificanza, ma anche quei reati che, pur essendo in astratto di un certo rilievo, siano in concreto non significativi nè per il danneggiato nè per la società;

la possibilità di rinunciare alla condanna (sostituendo questa espressione a quella ormai arcaica di « perdono ») quando, per il globale comportamento tenuto dal minore, può presumersi che esso si asterrà dal commettere ulteriori reati;

la possibilità di sospendere il procedimento per iniziare una seria attività di recupero (si è ritenuto opportuno introdurre

anche nel nostro ordinamento quel *probation* che in altri paesi ha dato positivi risultati), all'esito della quale — se il trattamento ha avuto esito positivo — può dichiararsi il non doversi procedere per rinuncia alla condanna;

l'inapplicabilità al minore del beneficio della sospensione condizionale della pena: poichè alla irrogazione di una pena si può giungere solo quando le misure di trattamento hanno dato esito negativo, appare pedagogicamente controproducente irrogare una pena e contemporaneamente sospenderne l'esecuzione nei confronti di un soggetto che ha dimostrato di non essere allo stato recuperato e recuperabile;

una ridefinizione del concetto di imputabilità radicandolo — come hanno già ritenuto dottrina e giurisprudenza — sulla maturità « sufficiente per rendersi conto della illiceità del fatto medesimo e per comportarsi in conformità di questa consapevolezza »;

la esclusione della diminuzione della pena per vizio parziale di mente poichè in un soggetto in fase evolutiva, se la capacità è « grandemente scemata », non può ritenersi sussistente quella maturità che sola consente un giudizio di responsabilità;

la revisione del regime delle misure di sicurezza per il minore, perchè esse non possono essere, come attualmente, pedissequamente ricalcate sulle misure di sicurezza previste per l'adulto: per il minore ultraquattordicenne dichiarato non imputabile si è previsto perciò l'internamento in un idoneo istituto o la libertà vigilata « quando, tenuto conto della particolare gravità del fatto o di un accentuato recidivismo, sia desumibile una sua pericolosità sociale »; per il minore infraquattordicenne si prevede l'applicazione di analoghe misure quando il minore sia considerato « socialmente pericoloso » per aver commesso fatti costituenti gravi delitti contro l'integrità fisica con previsione di una reiterazione ovvero per un suo accentuato recidivismo in delitti puniti con pena edittale superiore nel massimo a quattro anni « qualora le misure civili non abbiano avuto effetto positivo ». Non si è ritenuto di eliminare del tutto le misure di sicurezza per il minore, ma solo di limitarne e specificarne i casi in cui può ricorrersi ad esse, perchè vi sono situazioni di grave pericolosità del minore che non possono essere superate con gli ordinari interventi di socializzazione e di educazione (e proprio l'immaturità, che inibisce la irrogazione di una pena, può rendere estremamente pericoloso sul piano sociale il suo comportamento). Si è tuttavia ritenuto di fissare un limite minimo di età (dodici anni) per l'applicabilità delle misure di sicurezza, apparendo incongrua l'attuale disciplina, che astrattamente consente il giudizio di pericolosità anche nei confronti di minori in età infantile.

2. In ordine alla procedura da seguire nei procedimenti a carico del minore, non si è ritenuto di potere compiutamente elaborare una procedura del tutto nuova e che potesse essere in qualche modo anticipatrice del nuovo processo penale generale. Inserire sul tronco dell'attuale processo — e solo per i minori — il nuovo processo poteva portare a discrasie di notevole rilievo e imponeva comunque un'opera di redifinizione dell'intero quadro processuale che non poteva essere compiuta in questa sede. Si sono pertanto apportati solo dei ritocchi all'attuale sistema, con qualche anticipazione che poteva essere agevolmente innestata.

Si è così previsto, tra l'altro:

un meccanismo per disciplinare il rapporto tra processo minorile e processo nei confronti degli adulti coimputati nello stesso fatto, quando si sia operata la scissione a seguito del riconoscimento della competenza esclusiva del tribunale per i minorenni nei confronti di tutti i minori;

un meccanismo per assicurare sempre una adeguata difesa al minore imputato;

la esclusione della obbligatorietà della cattura e dell'obbligatorietà dell'arresto del minore in flagranza di reato: il pericolo di gravi conseguenze sulla personalità del minore a seguito della carcerazione preventiva e della conseguente « identificazione negativa », impone una attenta valutazione della necessità di ricorrere a questo strumento,

valutazione che deve essere lasciata alla discrezionalità del giudice specializzato (vedi anche le raccomandazioni, su questo punto, del Consiglio d'Europa del 1965);

l'attribuzione al tribunale per i minorenni della funzione di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà nei confronti di minori;

l'affidamento in prova dell'imputato ai servizi di *probation* dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia per l'osservazione, il trattamento e il sostegno al fine di un superamento della fase di difficoltà adolescenziale del minore, con sospensione del procedimento: a garanzia del minore, di cui deve presumersi la non colpevolezza fino ad una sentenza definitiva di condanna, si è escluso che la sospensione del procedimento e il trattamento possano essere deliberati quando il minore non li accetti e chieda che si proceda a dibattimento ai fini di accertare la commissione del fatto e la sua responsabilità;

l'esclusione della costituzione di parte civile nel processo penale minorile, con l'ovvia conseguenza che la sentenza penale nei confronti del minore non fa stato in sede civile (sul punto si è recepito l'orientamento espresso in sede di delega legislativa per la emanazione del nuovo codice di procedura penale: articolo 3, lettera *b*);

la possibilità di applicare in sede di esecuzione il beneficio della continuazione in tutti i casi in cui (come ad esempio per i reati commessi prima e dopo il compimento dei diciotto anni) i fatti siano legati da un medesimo disegno criminoso e la scissione dei procedimenti abbia reso impossibile il riconoscimento della continuazione nel corso degli autonomi processi. Per evitare ingiustizie e disparità di trattamento in casi analoghi, appare infatti indispensabile un meccanismo che consenta comunque di applicare, anche dopo il passaggio in giudicato delle varie sentenze, quel beneficio a cui il minore ha diritto;

una nuova disciplina della iscrizione delle condanne per garantire un più agevole reinserimento del minore nella vita sociale (anche su questo punto vi è una analoga previsione nella delega per il nuovo codice di procedura penale: articolo 3, lettera *o*).

D — *Linee di riforma in ordine ai servizi che devono collaborare col giudice minorile ed all'ufficio del pubblico tutore*

1. Per quanto riguarda i servizi con cui il magistrato minorile deve necessariamente collaborare nell'espletamento delle sue funzioni, si è previsto che per tutti gli interventi civili il magistrato minorile debba necessariamente avvalersi dei servizi dell'ente locale e di quelli con esso convenzionati, mentre per gli interventi penali deve avvelersi dei servizi dipendenti dall'ufficio per la giustizia minorile che, a loro volta, collaboreranno e si integreranno con i servizi locali.

2. Si è ritenuto opportuno disciplinare — sia pure per quanto riguarda aspetti che possono incidere sulle leggi nazionali, lasciando una piena autonomia sul piano organizzatorio alle leggi regionali — l'istituto dell'ufficio del pubblico tutore già previsto da leggi di alcune regioni.

Il nuovo strumento giuridico può assicurare una migliore protezione del minore in alcuni settori che non possono essere coperti dai servizi e può anzi potenziare la stessa azione dei servizi.

Il nuovo ufficio non può e non deve essere un ennesimo ufficio burocratico e burocratizzante: ad esso non è affidato il compito di gestire in proprio centinaia di tutele ma solo quello di stimolare nella comunità la nascita di un nuovo spirito di servizio nei confronti dell'infante in difficoltà, di preparare i volontari allo svolgimento del loro impegnativo compito, di predisporre strumenti di sostegno all'opera dei volontari. Nè il nuovo ufficio verrà a interferire con l'attività dei servizi svolgendo in parallelo, o peggio in conflitto, attività ad essi assegnate; esso non avrà infatti il compito nè di gestire in proprio le situazioni di rischio in cui possono trovarsi i minori, ma solo, ove ne venga a conoscenza, di consegnarle ai servizi per un adeguato trattamento; di coadiuvare questi ultimi quando avvertiranno

l'esigenza di una migliore assistenza legale del minore; di effettuare interventi di stimolazione nei confronti di qualche servizio su segnalazione di altro servizio perchè tra organismi diversi (eventualmente anche di aree geografiche diverse) non vi è rapporto di dipendenza nè possibilità di esigere un certo comportamento; di rappresentare — a sostegno dell'attività dei servizi — alla autorità politica locale carenze generali nella politica di assistenza e di sostegno all'infanzia perchè siano rimosse quelle difficoltà che spesso rendono inefficace l'azione tecnica svolta dagli operatori del settore; di impugnare provvedimenti giudiziari che, anche a parere dei servizi, possono essere del tutto inadeguati o addirittura controproducenti al fine di assicurare l'appagamento dei reali interessi del minore affinchè la situazione sia riesaminata dall'autorità giudiziaria di secondo grado o di legittimità.

Sono state indicate alcune linee portanti dell'organizzazione di questo ufficio demandando alle regioni il compito di determinare l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la dotazione in strutture, personale e fondi degli uffici del pubblico tutore.

E — *Nota illustrativa delle tabelle.*

Le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni ed alle procure minorili stabilite originariamente con legge 9 marzo 1971, n. 35, risultano attualmente comprendere in totale 208 unità, di cui 26 presidenti, 106 giudici, 26 procuratori della Repubblica e 50 sostituti; tale numero è quello che risulta a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1985, n. 380, con il quale sono stati apportati gli ultimi aumenti di organico.

È peraltro da considerare che la materia minorile vede impegnati nelle sezioni di corte d'appello per i minorenni, sia pure non a tempo pieno, 26 presidenti di sezione e 52 consiglieri, essendo attualmente il collegio di appello minorile composto da un presidente, due magistrati professionali e due onorari.

È anche da valutare che esercitano giurisdizione minorile 904 giudici tutelari (alcuni dei quali, nelle città maggiori, addetti a tempo pieno e talora affiancati nelle funzioni da altri magistrati della pretura) e 480 magistrati di primo grado (costituenti 160 collegi presso altrettanti tribunali ordinari) addetti alla materia familiare (separazioni, divorzi, eccetera).

Rispetto all'attuale situazione ora esposta, il presente disegno di legge prevede:

302 giudici professionali presso i tribunali per i minorenni (compresi i presidenti);

43 giudici professionali presso le corti minorili (compresi i presidenti);

90 magistrati del pubblico ministero (compresi i procuratori generali per i minorenni);

per un totale di 435 unità e pertanto con un aumento apparente di 227 unità.

Va calcolato peraltro che:

1) rispetto al volume di affari minorili trattati, i due terzi dei giudici tutelari con funzioni esclusive e un terzo di quelli con funzioni promiscue sono impegnati in tale materia;

2) secondo i dati ISTAT più recenti su un totale annuo di 30.899 separazioni sono state trattate 19.286 separazioni tra coniugi aventi figli minori, pari a circa due terzi, e pertanto su 480 magistrati ordinari di primo grado 320 trattano affari minorili;

3) nelle corti d'appello gli affari penali minorili superano il 3 per cento dell'intero ammontare e pertanto si può calcolare che dei 900 magistrati facenti parte della pianta organica di dette corti almeno 30 siano impegnati nella trattazione di affari minorili.

L'aumento di 227 unità previsto dal disegno di legge si risolve quindi in uno spostamento di funzioni dei magistrati da adibire al settore minorile, senza incidere in alcun modo sull'organico globale.

* * *

Sono queste le linee principali su cui si è ritenuto di dover radicare una adeguata riforma dell'attuale sistema giudiziario minorile.

La riforma prospettata dal presente disegno di legge, come risulta dalla esposizione che precede, non si limita a realizzare una maggiore diffusione dell'organo di giustizia minorile sul territorio o un suo aggiustamento tecnico in relazione alle mutate condizioni del paese, ma propone innovazioni di rilievo sia in materia processuale che sostanziale, modificando in maniera certamente incisiva il quadro dell'intervento giudiziario nei confronti dei minorenni.

Non diversamente accadde, peraltro, al tempo dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. Ma come molte di quelle norme e di quei princìpi, specie in materia penale, hanno formato il nucleo originario di successive trasposizioni nel sistema penale comune, o sono divenute poi comune patrimonio dell'ordinamento, così anche oggi è giustificato porsi ulteriori traguardi, e sperimentare nuove modalità di intervento e nuove forme di risposta.

Il settore della giustizia minorile, com'è dimostrato non solamente dalla esperienza italiana ma da quelle sostanzialmente analoghe di tutti gli ordinamenti affini al nostro, costituisce il campo privilegiato e il settore trainante per attuare migliori sistemi di tutela del diritto del più debole, e per ricercare nuove risposte di recupero e di risocializzazione del deviante.

L'impegno e la cura che l'ordinamento ed il paese debbono porre in essere per garantire ai giovani il pieno diritto alla crescita, giustificano questo sforzo e legittimano queste speranze.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

LA MAGISTRATURA PER I MINORENNI

CAPO I

DEGLI UFFICI

Art. 1.

(Gli uffici giudiziari minorili)

1. La magistratura per i minorenni è costituita dai seguenti organi:

a) il tribunale per i minorenni;

b) la procura della Repubblica per i minorenni;

c) la corte per i minorenni;

d) la procura generale per i minorenni.

2. Nei confronti dei minori degli anni 18 sottoposti a misure penali, nonchè dei soggetti che commisero il reato quando erano minori degli anni 18, le funzioni della sezione di sorveglianza sono esercitate dal tribunale per i minorenni; le funzioni del magistrato di sorveglianza sono svolte da uno dei giudici professionali del tribunale per i minorenni designato annualmente dal presidente.

Art. 2.

(Il tribunale per i minorenni)

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito un tribunale per i minorenni con competenza sul territorio della intera provincia.

2. Nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli sono istituti più tribunali per i minorenni sulla base di un rapporto, tra ufficio e abitanti, di un tribunale per ogni

milione circa di abitanti, secondo la tabella *A* allegata.

3. Le circoscrizioni territoriali di questi tribunali sono determinate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della coincidenza della circoscrizione di ciascun giudice con l'ambito territoriale di una o più unità di servizi locali comunali od intercomunali.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 possono essere istituti o soppressi tribunali per i minorenni operanti nella stessa provincia, sulla base del variare della popolazione e del carico di lavoro.

Art. 3.

(*Composizione del tribunale per i minorenni*)

1. Ogni tribunale per i minorenni è composto da due o più giudici di tribunale o di qualifica superiore, secondo la tabella *B* allegata, modificabile con le modalità di cui all'articolo 2.

2. È inoltre composto da un numero di giudici esperti pari al triplo dei giudici professionali.

3. Le funzioni di presidente del tribunale per i minorenni sono attribuite al giudice più anziano tra i giudici professionali.

4. Le funzioni istruttorie e quelle che la presente legge attribuisce al singolo giudice sono svolte, su delega del presidente, sia dai giudici professionali che dai giudici esperti.

Art. 4.

(*Composizione del collegio giudicante*)

1. Nella ipotesi in cui la legge prevede una deliberazione collegiale, il collegio è

composto da due giudici professionali e due giudici esperti.

2. Il collegio è presieduto dal più anziano tra i giudici professionali che lo compongono.

3 In caso di parità di voti, nei procedimenti penali prevale la decisione più favorevole all'imputato; nei procedimenti civili prevale il voto del presidente.

Art. 5.

(*La procura della Repubblica per i minorenni*)

1. Presso ogni tribunale per i minorenni è costituito l'ufficio della procura della Repubblica per i minorenni.

2. Le relative funzioni sono esercitate da magistrati addetti alla procura generale per i minorenni.

3. Alla determinazione dell'ufficio di procura a cui i singoli magistrati sono assegnati provvede annualmente il procuratore generale per i minorenni con tabelle approvate dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Un magistrato può essere assegnato a più uffici sulla base delle esigenze degli stessi.

Art. 6.

(*La corte per i minorenni*)

1. In ogni capoluogo di regione, con eccezione della Valle d'Aosta, è istituita la corte per i minorenni.

2. Essa è composta da un magistrato di Cassazione che la presiede, da uno o più magistrati aventi funzioni di appello, sulla base della tabella *C* allegata, nonchè da un numero di giudici esperti pari al triplo dei giudici professionali.

3. La corte decide con un collegio composto di quattro membri, dei quali due professionali e due esperti. Il collegio è presieduto dal presidente o, in mancanza, dal giudice professionale più anziano.

4. In caso di parità di voti, nei procedimenti penali, prevale la decisione più favorevole all'imputato; nei procedimenti civili resta confermata la decisione impugnata.

5. Nelle corti per i minorenni con carico di lavoro ridotto il magistrato di appello può essere applicato, a tempo parziale, presso la corte d'appello del capoluogo di regione con autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del presidente della predetta corte d'appello e sentito il parere del presidente della corte per i minorenni.

Art. 7.

(*Procura generale per i minorenni*)

1. Presso ogni corte per i minorenni è costituito l'ufficio della procura generale per i minorenni.

2. Ad esso è assegnato con funzioni di procuratore generale per i minorenni un magistrato di Cassazione, nonchè magistrati di tribunale o di qualifica superiore che svolgono esclusivamente le funzioni di cui all'articolo 5.

3. In caso di assenza o impedimento del procuratore generale per i minorenni le relative funzioni sono svolte dal magistrato più anziano addetto all'ufficio.

4. Il numero dei magistrati della procura generale per i minorenni è determinato dalla tabella *D* allegata.

Art. 8.

(*Applicazione dei magistrati agli uffici minorili*)

1. Nel caso in cui per impedimento di uno o più componenti degli uffici giudiziari minorili non sia possibile assicurare il regolare svolgimento delle attività di questi, il presidente o il procuratore generale della corte d'appello del capoluogo di regione, su proposta del presidente della corte minorile o del procuratore generale per i minorenni, dispone l'applicazione di un

magistrato o di giudici esperti operanti nello stesso distretto preferibilmente tra quelli che esercitano o abbiano esercitato funzioni minorili.

Art. 9.

(*Mutamenti di organico*)

1. Ogni mutamento di organico degli uffici giudiziari minorili è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

CAPO II

DEI GIUDICI PER I MINORENNI

Art. 10.

(*Assegnazione dei magistrati professionali agli uffici minorili*)

1. La destinazione dei magistrati agli uffici giudiziari per i minorenni è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con esclusivo riferimento alla loro specializzazione nel campo delle problematiche minorili e alla loro partecipazione ai corsi di cui al comma 2.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, organizza ogni anno un corso residenziale di formazione con appositi tirocini per gli uditori e i magistrati che intendano acquisire la specializzazione indicata nel comma 1.

3. Ogni applicazione ad uffici giudiziari minorili non costituisce specializzazione.

Art. 11.

(*Nomina dei giudici esperti*)

1. Possono essere nominati giudici esperti i cittadini italiani che hanno compiuto

il 30° anno di età ma non ancora il 60° e che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) siano operatori socio-sanitari ed abbiano svolto attività a favore dei minori per almeno tre anni;

b) siano muniti di diploma di scuola di servizio sociale o di titolo di studio universitario in scienze umane, quali psicologia, pedagogia, sociologia, neuropsichiatria infantile, criminologia, antropologia, pediatria, ed abbiano concretamento operato in attività a favore dei minori per almeno tre anni.

2. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati per altri due trienni su richiesta del presidente del tribunale per i minorenni e parere del presidente della corte per i minorenni, sempre che persistano le condizioni soggettive previste per la loro nomina.

3. Le modalità della nomina dei giudici esperti saranno disciplinate da un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei seguenti criteri:

a) domanda degli interessati da proporsi entro termini prefissati annuali e indipendentemente dalle vacanze;

b) valutazione comparativa tra gli aspiranti;

c) parere del presidente della corte per i minorenni e dell'ufficio per la giustizia minorile;

d) nomina del Consiglio superiore della magistratura.

4. Ai giudici esperti spetta una indennità, il cui ammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, per ogni giorno in cui esplicano attività istruttoria o decisoria.

5. I giudici esperti su delega del presidente svolgono le funzioni istruttorie e quelle di cui all'articolo 57 della presente legge. Compongono il collegio secondo il calendario delle udienze.

6. Lo svolgimento della funzione deve essere contenuto in limiti di tempo tali che

non risulti pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di garantire una congrua continuità di apporti all'ufficio giudiziario minorile.

7. L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende la persona nominata giudice esperto deve consentirgli di svolgere adeguatamente la sua funzione.

Art. 12.

(*Corsi di formazione per i giudici esperti*)

1. Anteriormente all'entrata in servizio presso gli uffici giudiziari minorili i giudici esperti nominati devono frequentare un corso residenziale di formazione le cui modalità saranno stabilite con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 11.

Art. 13.

(*Doveri dei giudici esperti*)

1. I giudici esperti devono seguire i corsi di aggiornamento e le riunioni periodiche di cui all'articolo 14 e a tal fine gli enti dai quali eventualmente dipendono devono porli in condizione di frequentarli.

2. Nel caso che la loro partecipazione alle attività del tribunale o della corte non sia adeguata per impegno, puntualità e capacità o possa comunque compromettere il prestigio della funzione giudiziaria, il presidente può chiedere al Consiglio superiore della magistratura la rimozione dall'esercizio delle funzioni e può disporre la loro sospensione in via temporanea.

3. Si applicano ai giudici esperti le norme dei codici di procedura penale e civile e dell'ordinamento giudiziario, relative alla incompatibilità, all'astensione ed alla ricusazione.

Art. 14.

(*Corsi di aggiornamento*)

1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, corsi resi-

denziali di aggiornamento per i giudici professionali e per i giudici esperti che svolgono le loro funzioni negli uffici giudiziari minorili. È obbligatoria la partecipazione a tale corso almeno ogni triennio.

2. Il presidente della corte per i minorenni organizza, almeno una volta l'anno, riunioni di studio e di confronto di esperienze a cui debbono partecipare tutti i giudici minorili professionali ed esperti che operano nel distretto.

Art. 15.

(*Sorveglianza sugli uffici giudiziari minorili*)

1. La sorveglianza sui tribunali per i minorenni e sui magistrati ad essi assegnati è del presidente della corte per i minorenni; sugli uffici di procura per i minorenni e sui magistrati addetti è del procuratore generale per i minorenni.

TITOLO II

GLI INTERVENTI CIVILI

CAPO I

DELLA COMPETENZA

Art. 16.

(*Competenza generale del tribunale per i minorenni*)

1. Il tribunale per i minorenni è competente, salvo per quanto previsto dagli articoli successivi, per tutti i procedimenti che coinvolgono questioni attinenti alla tutela e alla protezione della persona del minore, ivi compresi quelli in materia di famiglia e di stato, secondo le norme della presente legge.

2. Lo stesso organo è competente altresì per tutti i procedimenti giudiziari relativi agli atti dello stato civile che riguardano i minori.

Art. 17.

(*Procedimenti in caso di frattura del nucleo familiare con figli minori*)

1. Il tribunale per i minorenni è competente, quando vi siano figli minorenni, per i procedimenti di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili e di dichiarazione di nullità del matrimonio.

2. Tutte le questioni di carattere patrimoniale, diverse da quelle di cui agli articoli 155 e 156 del codice civile e agli articoli 8 e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, relative ai procedimenti di cui al comma 1, restano di competenza del tribunale ordinario.

3. Qualora insorgano questioni di competenza del tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni adotta allo stato i provvedimenti di cui agli articoli indicati nel comma 2. Se nel corso del procedimento muta lo stato di fatto che aveva rispettivamente determinato la competenza del tribunale ordinario o del tribunale per i minorenni, il giudice procedente, anche d'ufficio, accerta il mutamento, emette se del caso i provvedimenti d'urgenza e trasmette gli atti al giudice divenuto competente.

Art. 18.

(*Altre questioni di carattere patrimoniale*)

1. Restano di competenza del tribunale ordinario, anche in presenza di figli minori, i procedimenti attinenti alle questioni di cui al libro I, titolo VI, capo VI, del codice civile.

Art. 19.

(*Altre competenze del tribunale per i minorenni*)

1. Il tribunale per i minorenni è inoltre competente:

a) per i provvedimenti di cui all'articolo 145 del codice civile, quando vi siano figli minori;

b) per i provvedimenti di cui agli articoli 95 e 98 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ove riguardino minori;

c) per i provvedimenti già di competenza del giudice tutelare che riguardino minori;

d) per i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 371 del codice civile;

e) per tutti i provvedimenti già attribuiti alla sua competenza.

CAPO II

DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POTESTÀ GENITORIALE

Art. 20.

(*Esercizio della potestà dei genitori*)

1. Il terzo comma dell'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori, ed il figlio che abbia compiuto gli anni 14, può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei ».

Art. 21.

(*Abrogazione dell'articolo 318 del codice civile*)

1. L'articolo 318 del codice civile è abrogato.

Art. 22.

(*Attribuzione in via esclusiva dell'esercizio della potestà*)

1. Dopo l'articolo 330 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 331. — (*Attribuzione in via esclusiva dell'esercizio della potestà*). — Quando il genitore non sia in grado di adempiere i doveri

inerenti alla funzione genitoriale, e questo comporti grave pregiudizio per il figlio, il giudice può attribuire l'esercizio della potestà in via esclusiva all'altro genitore.

Quando questi manchi o sia già privo della potestà, o non in grado di adempiere ai predetti doveri può nominare un tutore ».

Art. 23.

(*Reintegrazione nella potestà*)

1. L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 332. — (*Reintegrazione nella potestà*). — Il giudice può reintegrare nella potestà o nel suo esercizio il genitore che ne è decaduto o la cui potestà sia stata attribuita ad altri quando, cessate le ragioni per le quali il provvedimento è stato emesso, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

Art. 24.

(*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*)

1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 333. — (*Condotta del genitore pregiudizievole al figlio*). — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dar luogo alle pronunzie di cui agli articoli 330 e 331, ma comporta un pregiudizio attuale o probabile per il figlio, il giudice può, secondo le circostanze, dare prescrizioni ai genitori ed adottare i provvedimenti convenienti, anche di carattere patrimoniale, nell'interesse del figlio stesso.

Può anche ordinare per gravi motivi non diversamente eliminabili l'allontanamento del figlio dalla residenza dei genitori o di uno di essi.

Il giudice può emettere i suddetti provvedimenti anche nel caso in cui i genitori rifiutino le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto sia ritenuto ingiustificato dal giudice ».

Art. 25.

(*Procedimento*)

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 336. — (*Procedimento*). — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale per i minorenni procede d'ufficio quando comunque venga a conoscenza di fatti o situazioni che richiedono l'adozione di un provvedimento a tutela del minore.

Il tribunale per i minorenni provvede in camera di consiglio, assunte informazioni ed eseguiti accertamenti, sentiti i genitori, il ricorrente, il minore di età superiore agli anni 14, o se opportuno anche di età inferiore, ed il pubblico ministero.

In caso di urgenza il tribunale per i minorenni può adottare un provvedimento temporaneo nell'interesse del minore senza necessità dell'audizione dei soggetti di cui ai commi precedenti; tale provvedimento può essere pronunziato anche da uno dei componenti del tribunale stesso e in tal caso perde efficacia se non convalidato in camera di consiglio entro trenta giorni.

I provvedimenti d'urgenza non sono impugnabili ma decadono se non sostituiti da provvedimenti decisori nel termine di sei mesi ».

Art. 26.

(*Doveri del genitore non convivente*)

1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 317-*bis*, 330, 331, 333 del codice civile e 38 della presente legge il tribunale per i minorenni può stabilire la misura e il modo con cui il genitore non convivente col minore deve contribuire al soddisfacimento delle esigenze dello stesso.

2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato.

3. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile.

Art. 27.

(*Reati in danno di un figlio minore*)

1. Nei casi di inizio dell'azione penale nei confronti di un genitore che abbia commesso un reato in danno di un figlio minore con abuso della potestà, il giudice penale procedente deve trasmettere al più presto al tribunale per i minorenni copia del rapporto, del referto, della denuncia o della querela per gli eventuali provvedimenti sulla potestà.

2. Sono abrogate le norme penali che prevedono la decadenza o la sospensione della potestà come pena accessoria.

CAPO III

DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA

Art. 28.

(*Apertura della tutela*)

1. L'articolo 343 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 343. — (*Apertura della tutela*). — Se entrambi i genitori sono deceduti ovvero è stato provveduto ai sensi degli articoli 330 e 331, si procede alla nomina del tutore.

Alla nomina provvede il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova il minore.

Qualora il minore si trasferisca altrove in via non temporanea, gli atti della tutela sono trasmessi al tribunale per i minoren-

ni competente per territorio che provvederà, se del caso, alla nomina di nuovo tutore ».

Art. 29.

(*Assistente per la protezione del minore*)

1. L'articolo 344 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 344. — (*Assistente per la protezione del minore*). — Se il minore si trova in una situazione che possa compromettere il suo armonico processo di crescita il tribunale per i minorenni del luogo ove egli si trova può procedere alla nomina di un assistente per la protezione del minore.

In particolare può provvedere alla predetta nomina:

a) quando vi sia il consenso di entrambi i genitori che si trovino in difficoltà ad esercitare compiutamente le funzioni genitoriali;

b) quando sia stato emesso uno dei provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile;

c) quando il minore è collocato in istituto educativo o assistenziale;

d) quando sussista una grave e perdurante conflittualità tra i genitori.

L'assistente è scelto tra le persone indicate dall'ufficio del pubblico tutore ».

Art. 30.

(*Scelta del tutore*)

1. L'articolo 348 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 348. — (*Scelta del tutore*). — Il tribunale per i minorenni sceglie il tutore preferibilmente tra le persone designate dai genitori deceduti o tra i familiari del minore che risultino idonei per condotta, esperienza e disponibilità ad esercitare in concreto le funzioni loro attribuite.

Qualora non si possa procedere ai sensi del precedente comma, il tribunale procede alla scelta del tutore tra le persone indicate dall'ufficio del pubblico tutore.

Nel caso di affidamento familiare di minore privo di genitori o con genitori privati della potestà l'affidatario può essere nominato anche tutore.

Qualora il minore sia inserito in una comunità, può essere nominato tutore uno dei membri della stessa.

Ogni tutore non può esplicare la sua funzione nei confronti di più di tre minori contemporaneamente, a meno che la tutela non riguardi minori facenti parte dello stesso nucleo familiare ».

Art. 31.

(*Funzioni del tutore*)

1. L'articolo 357 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 357. — (*Funzioni del tutore*). — Il tutore provvede direttamente all'assistenza personale, all'educazione e al mantenimento del minore. Le relative spese possono essere in tutto od in parte rimborsate al tutore qualora questi, presentando il rendiconto annuale, ne faccia richiesta ed il patrimonio del minore lo consenta.

In caso di spese di non esigua entità il tutore può essere autorizzato dal giudice a prelevare direttamente la somma dal patrimonio del minore.

Al tutore sono attribuiti i poteri inerenti alla potestà genitoriale ».

Art. 32.

(*Doveri del minore*)

1. L'articolo 358 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 358. — (*Doveri del minore*). — Nei confronti del tutore il minore ha i doveri di cui agli articoli 315 e 316, primo comma, del codice civile ».

Art. 33.

(*Funzioni dell'assistente per la protezione del minore*)

1. L'articolo 359 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 359. — (*Funzioni dell'assistente per la protezione del minore*). — L'assistente per la protezione del minore:

a) segue il processo educativo e lo sviluppo del minore svolgendo ogni opportuna attività di sostegno sia nei confronti dei genitori che del minore;

b) collabora con i genitori al fine di garantire l'attuazione delle prescrizioni impartite dal tribunale per i minorenni;

c) si sostituisce ai genitori a loro richiesta o quando gli stessi non possano compiutamente tutelare l'interesse del minore nei confronti dell'autorità amministrativa, dei servizi e delle altre agenzie di socializzazione;

d) segnala al tribunale per i minorenni le situazioni in cui è opportuno un intervento giudiziario per carenze dei genitori o dei servizi.

Ogni assistente non può esplicare la sua funzione nei confronti di più di tre minori contemporaneamente a meno che non si tratti di minori facenti parte dello stesso nucleo familiare ».

Art. 34.

(*Formazione dell'inventario*)

1. Il secondo comma dell'articolo 363 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio quando il valore presumibile del patrimonio non è rilevante ».

Art. 35.

(*Gratuità delle funzioni tutorie*)

1. L'articolo 379 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 379. — (*Gratuità delle funzioni tutorie*). — L'ufficio di tutore, di assistente

per la protezione del minore e di curatore speciale è gratuito.

Il giudice tuttavia considerati l'entità del patrimonio del minore, le difficoltà della sua amministrazione e l'impegno personale può assegnare ai soggetti di cui al primo comma una equa indennità.

Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone dietro corrispettivo ».

Art. 36.

(*Abrogazione di norme*)

1. Sono abrogati gli articoli 354, 355, 360 e 371, n. 1, del codice civile.

2. È abolito l'ufficio di protutore.

CAPO IV

DEGLI INTERVENTI A PROTEZIONE DEL MINORE IN DIFFICOLTÀ

Art. 37.

(*Difficoltà nel processo di socializzazione*)

1. Nei casi in cui la condotta del minore evidenzia gravi difficoltà nel processo di socializzazione, il tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, ovvero su segnalazione dei genitori o parenti, delle agenzie di socializzazione o di altre autorità, può iniziare il procedimento, emettendo il decreto di cui all'articolo 50, dopo aver assunto le opportune informazioni al fine di verificarne la fondatezza.

2. Nel procedimento devono essere sentiti i genitori del minore o il suo tutore, il minore stesso, i servizi locali e le altre persone di cui si ritenga opportuna l'audizione.

3. Nel procedimento è consentita l'assistenza di un difensore.

Art. 38.

(*Provvedimenti*)

1. Il tribunale per i minorenni provvede a seconda dei casi:

a) ad impartire prescrizioni ai genitori e al minore idonee a superare le difficoltà evidenziate;

b) a richiedere la collaborazione e l'intervento degli enti locali, dei servizi sociali, degli organi scolastici, dei servizi sanitari perchè forniscano sussidi e sostegno;

c) a disporre l'affidamento del minore al servizio sociale locale;

d) a disporre tutte le altre misure opportune.

2. Nel caso in cui sia necessario l'allontanamento del minore dal suo ambiente familiare il tribunale per i minorenni dispone l'affidamento familiare del minore od il suo inserimento in una comunità alloggio.

3. Se la gravità del caso lo esige, il tribunale per i minorenni può anche disporre l'inserimento del minore in una comunità terapeutica o in una comunità educativa protetta, preferibilmente nell'ambito regionale.

4. I servizi devono riferire periodicamente al tribunale per i minorenni sulla evoluzione della situazione e fornire indicazioni in ordine alla modifica o alla revoca del provvedimento adottato.

Art. 39.

(*Abrogazione di norme*)

1. Sono abrogati gli articoli 400, 401 e 402 del codice civile.

Art. 40.

(*Interventi urgenti della pubblica autorità*)

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 403. — (*Interventi urgenti della pubblica autorità*). — Nei casi in cui appaia assolutamente urgente allontanare il minore

da un ambiente a lui gravemente pregiudizievole, la pubblica autorità od i servizi locali possono provvedere in via provvisoria riferendone entro 48 ore al tribunale per i minorenni, che provvede ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Il tribunale per i minorenni nelle 48 ore successive convalida o meno il provvedimento ed inizia il procedimento per la decisione definitiva ».

Art. 41.

(*Comportamento della pubblica Amministrazione pregiudizievole al minore*)

1. Quando un provvedimento o un comportamento dei servizi locali o di altro organo della pubblica Amministrazione si riveli gravemente pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico del minore, il tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, dei genitori o del pubblico tutore, lo dichiara con decreto. I servizi locali o la pubblica Amministrazione sono tenuti a riesaminare la situazione e ad adottare più idonei provvedimenti.

Art. 42.

(*Trattamenti sanitari volontari*)

1. Nel caso di trattamento sanitario volontario nei confronti di minori, previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, è sempre necessaria l'autorizzazione di un giudice del tribunale per i minorenni.

Art. 43.

(*Minori tossicodipendenti*)

1. Nei confronti dei minori, anzichè le norme di cui al titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, si applicano le norme di cui al presente capo.

CAPO V

DI ALTRE DISPOSIZIONI A GARANZIA DEI DIRITTI DEI MINORI

Art. 44.

(Riconoscimento)

1. Il terzo comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salvo il caso di sua lontananza, di incapacità o di altro impedimento che gliene renda impossibile la prestazione.

Il difetto del consenso è sanato qualora esso sia prestato successivamente al riconoscimento del figlio effettuato dall'altro genitore ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età a meno che non vi sia autorizzazione di un giudice del tribunale per i minorenni competente ».

Art. 45.

(Forma del riconoscimento)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 254 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Il figlio naturale di donna coniugata può essere riconosciuto dalla madre, purchè lo stesso non sia stato denunciato come nato da donna coniugata in costanza di matrimonio. Tale riconoscimento può avvenire anche con dichiarazione contestuale al riconoscimento fatto dal padre naturale ».

Art. 46.

(*Audizione di minori in procedimenti civili o penali*)

1. Nel caso in cui un minore debba essere sentito in qualità di parte o di testimone in un procedimento civile o penale avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, l'audizione deve essere effettuata alla presenza dell'esercente la potestà e di un assistente sociale. Il giudice stabilisce le modalità in cui deve svolgersi l'audizione al fine di tutelare pienamente la personalità del ragazzo ed evitare gravi turbamenti psicologici. Può anche essere disposto che si proceda a porte chiuse e che non siano presenti le parti. I difensori non possono rivolgere direttamente le domande al minore.

Art. 47.

(*Passaporti ed altri documenti validi per l'espatrio*)

1. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio può essere concesso ai minori degli anni 18 con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale, o del genitore che la esercita in via esclusiva per mancanza o morte dell'altro genitore, o per provvedimento ai sensi degli articoli 330 e 331 del codice civile nei confronti di quest'ultimo, e, nei casi di affidamento a persona diversa, è necessario anche il consenso degli affidatari.

2. Ugualmente è necessario il consenso dei soggetti sopra indicati per l'iscrizione del minore di anni 10 sul passaporto di uno o di entrambi i genitori, del tutore o dell'affidatario.

3. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio può essere concesso al genitore di prole minore qualora vi sia il consenso dell'altro genitore e, ove occorra, dell'affidatario.

4. In difetto dei consensi prescritti è necessaria la autorizzazione di un giudice del tribunale per i minorenni.

5. Il tribunale per i minorenni, o in caso di urgenza un giudice, qualora ricorrono gra-

vi motivi ed è probabile che dall'espatrio derivi un pregiudizio per il minore, può ordinare il ritiro del passaporto del minore, dei genitori, del tutore o dell'affidatario su richiesta di uno dei suddetti soggetti, del pubblico ministero e dell'ufficio del pubblico tutore.

CAPO VI

DELLA PROCEDURA

Art. 48.

(Apertura del procedimento a iniziativa di parte)

1. Nelle procedure a iniziativa di parte il procedimento si instaura a seguito di istanza della parte legittimata; istanza che può essere proposta anche oralmente e in tal caso raccolta in verbale dal giudice.

2. Il presidente o un giudice da lui delegato emette il decreto di apertura del procedimento che, insieme a copia dell'istanza scritta o del verbale in cui è raccolta, viene comunicato alle parti interessate con fissazione dell'udienza per l'audizione delle stesse.

Art. 49.

(Poteri del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero ha potere di iniziativa nei casi previsti dalla legge.

2. Deve intervenire, a pena di nullità, in tutti i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

Art. 50.

(Apertura del procedimento d'ufficio)

1. Nel caso in cui il tribunale per i minorenni, a seguito di opportune informazioni sulla situazione del minore e della sua famiglia intende procedere d'ufficio per adottare provvedimenti a tutela del minore, emette decreto di apertura della procedura relati-

va, decreto che viene comunicato ai genitori o alle altre parti interessate.

2. Se nel corso del procedimento emergono elementi che impongano a tutela del minore l'adozione di una procedura di tipo diverso, il tribunale per i minorenni emette nuovo decreto che viene anch'esso comunicato alle parti.

Art. 51.

(*Istruttoria del procedimento*)

1. Il giudice delegato assume informazioni, dispone inchieste o accertamenti tecnici sulla situazione del minore, della sua famiglia o dell'ambiente di vita in cui il minore è inserito; si avvale per i predetti accertamenti o per trattamenti tecnici dei servizi locali o, se è indispensabile, di consulenti; può ordinare l'esibizione di documenti utili alla decisione e acquisire quelli prodotti dalle parti; assume le prove testimoniali richieste dalle parti in quanto ammissibili e influenti e dispone d'ufficio quelle utili al fine del decidere; può disporre tutti gli altri mezzi di prova che ritenga opportuni.

2. Qualora la consulenza abbia per oggetto l'esame di personalità del minore è esclusa la facoltà dei consulenti di parte e il diritto dei difensori di partecipare all'esame stesso.

3. I consulenti di parte hanno la facoltà di esaminare, oltre alla relazione del consulente o dei servizi, anche gli allegati alla stessa; di fornire osservazioni; di chiedere di essere sentiti in contraddittorio con chi ha redatto la relazione.

4. Nelle procedure che lo riguardano il minore che ha compiuto gli anni 14 deve essere sentito; il minore di età inferiore può essere sentito se necessario od opportuno.

5. In tutti questi casi il giudice determina le modalità di audizione del minore.

6. All'esito dell'istruttoria gli atti del procedimento vengono depositati e posti a disposizione delle parti che possono, entro il termine stabilito dal giudice, chiedere ulteriori atti istruttori e presentare memorie difensive. Il tribunale provvede in camera di consiglio.

Art. 52.

(*Provvedimenti temporanei*)

1. Nel corso del procedimento il giudice delegato può emettere provvedimenti temporanei, a protezione del minore, che sono immediatamente esecutivi.

2. Le parti interessate entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento possono chiedere al collegio il riesame dello stesso.

Art. 53.

(*Trasferimento di competenze del giudice tutelare*)

1. Nelle materie che riguardano i minori le decisioni già di competenza del giudice tutelare sono assunte con decreto da un giudice del tribunale per i minorenni.

Art. 54.

(*Difesa nel procedimento*)

1. In tutti i procedimenti davanti al tribunale per i minorenni le parti possono essere assistite da un difensore.

2. Qualora la parte lo richieda e si trovi nelle condizioni previste dalle norme relative al gratuito patrocinio, il presidente del tribunale per i minorenni o della corte per i minorenni nomina il difensore con provvedimento insindacabile, sentito il pubblico ministero. Allo stesso modo il presidente provvede in favore del minore, che sia parte nel procedimento, qualora le circostanze rendano opportuna una sua autonoma difesa.

Art. 55.

(*Curatore speciale*)

1. In caso di conflitto di interessi anche non patrimoniali tra il minore e l'esercente la potestà, il presidente del tribunale per i minorenni può nominare al minore un curatore speciale.

Art. 56.

(*Forma della decisione*)

1. Il tribunale per i minorenni decide con decreto, salvo nelle ipotesi in cui è diversamente previsto dalla legge.

2. La decisione è sempre notificata d'ufficio alle parti interessate, che possono proporre impugnazione entro venti giorni.

3. Il giudice può disporre l'immediata esecuzione del provvedimento.

4. Resta ferma la procedura speciale prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 57.

(*Esecuzione dei provvedimenti*)

1. Il tribunale per i minorenni stabilisce le modalità di esecuzione dei propri provvedimenti ed incarica uno dei suoi componenti di seguire l'evolversi della situazione.

2. Il giudice incaricato riferisce al tribunale sulle modifiche verificatesi e può prendere, in caso di assoluta necessità, provvedimenti temporanei ed urgenti.

3. In entrambe le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il giudice si può avvalere dei servizi locali e della pubblica amministrazione.

Art. 58.

(*Fondo di mantenimento*)

1. È costituito presso gli istituti di credito di diritto pubblico di cui all'articolo 5 della legge bancaria (legge 7 marzo 1938, n. 141, e legge 7 aprile 1938, n. 636) un fondo denominato « Fondo di mantenimento » avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto.

2. Con apposite convenzioni, da stipularsi fra gli istituti di credito e il Ministero di grazia e giustizia entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le modali-

tà di gestione e di amministrazione del Fondo e regolati i diritti e gli obblighi degli istituti.

Art. 59.

(*Funzioni del fondo e doveri degli obbligati*)

1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di mantenimento devono versare all'istituto di credito di diritto pubblico, indicato dal giudice tra quelli di cui all'articolo 58, la somma dovuta fino a cinque giorni prima della fine del mese.

2. L'istituto verserà detta somma all'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese successivo prelevandola, in caso di inadempimento dell'obbligato, dal Fondo costituito a norma dell'articolo 58.

3. L'istituto ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente ed è tenuto a denunciare il caso al pretore per l'inizio dell'azione penale.

4. L'inadempiente è punito con la pena di cui al secondo comma dell'articolo 570 del codice penale a meno che non dimostri di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento.

Art. 60.

(*Casellario civile*)

1. Presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un casellario in cui debbono essere iscritti, per i minori nati nel circondario, tutti i provvedimenti in materia di decadenza o attribuzione della potestà, di nomina di tutore o di assistente alla protezione del minore, di affidamento.

2. Se il provvedimento è emesso da un tribunale diverso da quello del luogo di nascita del minore, il provvedimento deve essere comunicato a questo tribunale nel termine di dieci giorni.

3. Gli organi della pubblica Amministrazione e gli incaricati di pubblico servizio, nonchè il privato che dimostri di averne interesse, possono richiedere certificazione in

ordine a chi eserciti la potestà o svolga funzioni di assistente e a chi abbia in affidamento il minore.

TITOLO III

INTERVENTI PENALI

CAPO I

DELLA COMPETENZA

Art. 61.

(Competenza per materia)

1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti per reati commessi dai minori degli anni 18.

2. Nel caso di concorso di imputati maggiori e minori degli anni 18 per un medesimo reato, si procede separatamente per i primi davanti al giudice ordinario e per i secondi davanti al tribunale per i minorenni.

3. In simili casi, ciascun imputato è invitato a nominarsi un difensore anche dall'organo che procede separatamente contro il coimputato, affinchè tale difensore possa essere invitato ad assistere agli atti cui ha diritto a norma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale.

4. Gli atti assunti da ciascuno dei distinti organi procedenti vanno trasmessi in copia all'altro. Se sono state rispettate le formalità degli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del codice di procedura penale, di tali atti va data lettura in ciascuno dei processi separati.

Art. 62.

(Competenza territoriale)

1. Per la determinazione della competenza territoriale si applicano gli articoli 39, 40 e 41 del codice di procedura penale.

2. Il giudice che procede ne dà comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di dimora abituale del minore e richiede, se del caso, al tribunale per i minorenni e ai servizi dello stesso luogo le opportune informazioni.

CAPO II

DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA PENALE

Art. 63.

(Imputabilità)

1. L'articolo 98 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 98. — *(Imputabilità)*. — È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva maturità sufficiente per rendersi conto della illiceità del fatto medesimo e per comportarsi in conformità a questa consapevolezza.

La pena è diminuita da un terzo alla metà. In ogni caso alla condanna non conseguono pene accessorie nè l'obbligo del pagamento delle spese processuali ».

Art. 64.

(Abrogazione di norme)

1. Nei confronti dei minori degli anni 18 non si applicano gli articoli 89, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 del codice penale.

Art. 65.

(Impromovibilità dell'azione penale in caso di non rilevanza sociale del fatto)

1. Per i reati di competenza del pretore, l'azione penale non è promuovibile, quando le circostanze del fatto ne evidenziano la non rilevanza sociale, sia per tenuità delle conseguenze che per l'occasionalità del comportamento del minore.

2. In tali casi il pubblico ministero può richiedere al tribunale per i minorenni di pronunziare decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale.

Art. 66.

(*Rinuncia alla condanna*)

1. Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 si ritiene applicabile una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, il giudice può dichiarare non doversi procedere per rinuncia alla condanna quando, per il globale comportamento tenuto dal minore, presume che esso si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. In presenza dei medesimi presupposti il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 non può concedersi più di una volta, salvo che si tratti di reati uniti col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato già concesso il beneficio o che, essendo stati commessi anteriormente alla prima sentenza di rinuncia alla condanna, consentirebbero l'applicazione di una pena tale da non superare, nel cumulo con la precedente, i limiti di cui al comma 1.

4. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi previsti dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 164 del codice penale.

5. Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai quattro anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire sei milioni, anche se congiunta a detta pena, e, all'esito della sospensione del processo, presume che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati, emette sentenza di rinunzia alla condanna per risposta positiva al trattamento. Si applica il disposto del comma 3 del presente articolo.

Art. 67.

(*Misure di sicurezza per i minori degli anni 18*)

1. Il minore che nel momento in cui ha commesso un fatto previsto dalla legge come delitto aveva compiuto gli anni 14, se riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98 del codice penale, può essere internato in idoneo istituto o sottoposto a libertà vigilata quando, tenuto conto della particolare gravità del fatto o di un accentuato recidivismo, sia desumibile una sua pericolosità sociale.

2. Qualora le misure civili non abbiano avuto effetto positivo o siano ritenute inidonee, sono applicabili le misure di cui al comma 1 anche al minore tra i 12 e i 14 anni che sia considerato socialmente pericoloso per aver commesso fatti costituenti gravi delitti contro l'integrità fisica con previsione di una reiterazione ovvero per un suo accentuato recidivismo in delitti puniti con pena edittale superiore nel massimo a 4 anni.

3. Sono abrogati gli articoli 222, ultimo comma, 224, 225, 226 e 227 del codice penale.

Art. 68.

(*Aggravanti a carico dei maggiorenni*)

1. Nei confronti del maggiore degli anni 21 che ha determinato un minore a commettere il reato, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata da un terzo alla metà.

2. In caso di giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'articolo 648 del codice penale la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il danaro o le cose provengano da delitto commesso da minore.

3. Per tali aggravanti non è ammessa l'equivalenza o la prevalenza di eventuali attenuanti concesse.

CAPO III

DELLA PROCEDURA

Art. 69.

(Funzioni dell'ufficio di procura per i minorenni)

1. All'ufficio della procura della Repubblica per i minorenni sono attribuite tutte le funzioni che spettano al pubblico ministero presso il tribunale ordinario, salve le diverse specifiche previsioni della presente legge.

Art. 70.

(Accertamenti sulla personalità del minore)

1. Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere svolte al fine di accertare la personalità del minore, il suo grado di maturità e le cause della sua irregolare condotta, nonchè al fine di individuare gli strumenti più idonei per aiutarlo a superare tale irregolarità.

2. All'uopo il pubblico ministero, il tribunale o la corte per i minorenni assumono informazioni sulla situazione personale, familiare ed ambientale del minore e dispongono inchieste o consulenze senza formalità di procedura.

3. Tali indagini sono svolte di norma dai servizi giudiziari minorili del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 71.

(Difesa nei procedimenti minorili)

1. Deve essere assicurata sempre la difesa degli imputati minorenni; a tal fine il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori indica al tribunale per i minorenni ed alla corte per i minorenni i difensori che, avendo specifica preparazione nelle problematiche minorili, sono disponibili ad assumere la difesa d'ufficio di imputati minorenni.

Art. 72.

(*Cattura e arresto del minore*)

1. Nei confronti di minori la cattura non è mai obbligatoria e può essere disposta dal giudice solo ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. L'arresto in caso di flagranza di reato è per i minori sempre facoltativo.

3. Nei casi di arresto e di fermo di indiziati di reato minori degli anni 18, gli organi di polizia giudiziaria devono senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo anche agli esercenti la potestà o al tutore.

Art. 73.

(*Istruttoria del procedimento*)

1. Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria.

2. Il tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia i provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore.

3. Nei confronti degli imputati di fatti commessi durante la minore età le funzioni di cui all'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale sono esercitate dal tribunale per i minorenni.

4. Al termine dell'istruttoria il pubblico ministero trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con le sue richieste.

Art. 74.

(*Archiviazione*)

1. Sulle richieste di archiviazione decide il presidente del tribunale per i minorenni od un giudice da lui delegato. Se questi non accoglie la richiesta del pubblico ministero rimette gli atti al collegio, il quale può accoglierla o provvedere a norma dell'articolo 75.

2. Sulla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 65 decide il tribunale in camera di consiglio.

Art. 75.

(*Decisioni in camera di consiglio*)

1. Sulle altre richieste del pubblico ministero decide il tribunale per i minorenni in camera di consiglio sentiti, ove occorra, il minore, i genitori, il difensore ed i servizi sociali.

2. Il tribunale può, in tale sede, pronunciare decisioni di proscioglimento anche per immaturità, non rilevanza sociale del fatto, rinuncia al rinvio a giudizio nel caso di cui all'articolo 66, comma 2; può disporre la sospensione del procedimento fissandone il termine in periodo non superiore ad un anno.

3. Il tribunale può emettere sentenza di rinuncia al rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 66, comma 2, o applicare una pena sostitutiva solo quando in seguito alla istruttoria compiuta risulti la prova della commissione dei fatti ascritti all'imputato e consti la imputabilità di questo.

Art. 76.

(*Sospensione del procedimento e affidamento in prova*)

1. La sospensione del procedimento di cui all'articolo 75, comma 2, è disposta dal tribunale quando, accertata la commissione dei fatti ascritti all'imputato, ritenga di dover meglio valutare la maturità di questo o verificarne la capacità di superare le difficoltà di socializzazione evidenziate.

2. In tal caso il tribunale affida il minore al servizio giudiziario minorile per lo svolgimento delle più opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

3. Il tribunale può impartire prescrizioni ovvero disporre che esse siano impartite dal magistrato di sorveglianza, il quale vigila sull'andamento della prova mediante acquisizione di relazioni periodiche, colloqui col minore ed i suoi familiari ed altri

opportuni accertamenti. Egli può, se del caso, modificare le prescrizioni e concedere proroghe del termine fissato entro il limite massimo dell'anno.

4. Il tribunale, inoltre, può richiedere ulteriori indispensabili atti istruttori al pubblico ministero stabilendone il termine e può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti civili a protezione del minore.

5. Non può essere disposta la sospensione del procedimento e l'affidamento in prova se il minore richieda l'immediato dibattimento; in tal caso il presidente del tribunale emette decreto di citazione a giudizio.

6. Decorso il periodo di prova, il presidente del tribunale emette decreto di citazione dell'imputato al dibattimento.

7. Nel caso di rilevanti violazioni delle prescrizioni impartite il magistrato di sorveglianza rimette gli atti al collegio, il quale in camera di consiglio può disporre il prosieguo della prova ovvero l'immediata citazione dell'imputato al dibattimento.

8. A conclusione del dibattimento il tribunale può dichiarare non doversi procedere per rinuncia alla condanna a seguito dell'esito positivo della prova, assolvere per non imputabilità, pronunciare condanna.

Art. 77.

(*Opposizione alle decisioni assunte in camera di consiglio*)

1. Contro le decisioni pronunciate dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio il pubblico ministero, l'imputato, i genitori, il difensore, possono proporre opposizione; in tal caso il presidente del tribunale emette decreto di citazione in dibattimento.

Art. 78.

(*Comunicazioni al procuratore generale per i minorenni*)

1. Le decisioni in camera di consiglio diverse dalla citazione in dibattimento sono comunicate al procuratore generale per i minorenni che può proporre impugnazione.

Art. 79.

(*Decisioni sulla libertà personale*)

1. Il tribunale per i minorenni decide in camera di consiglio sulle istanze relative alla libertà personale dell'imputato in ordine alle quali il pubblico ministero abbia espresso parere contrario; contro tali decisioni può essere proposto ricorso alla corte per i minorenni.

Art. 80.

(*Impugnazioni*)

1. L'impugnazione contro le sentenze pronunciate in dibattimento può essere proposta alla corte per i minorenni dall'imputato, dai suoi genitori, dal difensore, dal pubblico ministero, dal procuratore generale per i minorenni.

Art. 81.

(*Modalità del dibattimento*)

1. Le udienze del tribunale per i minorenni e della corte per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono assistervi i genitori, il tutore, gli affidatari, il servizio sociale del territorio e quello ministeriale, i rappresentanti dell'ente locale.

2. Il minore può richiedere, quando particolari circostanze lo consiglino, che l'udienza sia pubblica; il tribunale, valutata la fondatezza delle ragioni e l'opportunità di procedere in pubblica udienza a tutela della personalità del minore, dispone se del caso in conformità.

3. Il minore può essere allontanato dall'aula di udienza quando l'assistervi può causargli pregiudizio.

4. Il presidente ha l'obbligo di illustrare all'imputato lo svolgimento del processo e il significato e le ragioni della sentenza.

5. È fatto divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di noti-

zie o immagini idonee a consentire la identificazione del minore indiziato, imputato o condannato. Tale divieto non si applica nelle ipotesi di cui al comma 2.

Art. 82.

(*Notifica del decreto di citazione all'esercente la potestà*)

1. Il decreto di citazione al dibattimento e la convocazione dell'imputato per la udienza in camera di consiglio debbono essere notificati agli esercenti la potestà; in caso di contumacia questi possono essere condannati ad una pena pecuniaria fino a lire 400.000 a favore della cassa delle ammende, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire la mancata comparizione del minore.

Art. 83.

(*Divieto dell'azione civile*)

1. Nel procedimento penale a carico dei minori non è possibile l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato.

2. La sentenza penale emessa nei confronti di un minore non fa stato in sede civile.

Art. 84.

(*Perizia nel dibattimento*)

1. Quando occorra durante il dibattimento una perizia od occorrano chiarimenti su di una perizia già eseguita nella istruzione, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

2. Se non è possibile acquisire immediatamente il parere, il tribunale per i minorenni rinvia il dibattimento e, se gli ac-

certamenti da eseguire riguardano la persona del minorenne, dispone, ove occorra, che questi sia ricoverato in idoneo istituto; prescrive il termine entro il quale l'esame deve essere compiuto; fissa la data in cui il dibattimento deve essere ripreso.

3. Le parti hanno facoltà di presentare un loro consulente tecnico, senza che l'esercizio di questa facoltà possa comunque influire sul corso del dibattimento.

4. All'udienza di ripresa del dibattimento il perito e i consulenti tecnici presentano le loro conclusioni ed osservazioni per iscritto e forniscono i chiarimenti richiesti dal tribunale.

Art. 85.

(*Reato continuato non rilevato nel corso del procedimento*)

1. Qualora il minore abbia subìto condanna con sentenze diverse per fatti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, senza che nei rispettivi giudizi si sia deciso circa l'applicabilità dell'articolo 81 del codice penale, il magistrato di sorveglianza nelle forme di cui all'articolo 628 e seguenti del codice di procedura penale dichiara la continuazione nel reato con la conseguente modificazione della pena.

Art. 86.

(*Iscrizione delle condanne*)

1. I provvedimenti penali adottati nei confronti di minorenni non sono iscritti nel casellario giudiziale generale.

2. Presso ogni procura generale per i minorenni è istituito un apposito casellario in cui sono iscritti i provvedimenti penali adottati nei confronti di soggetti minorenni nati nel distretto.

3. Nel casellario giudiziale generale sono iscritti i provvedimenti di condanna a pena detentiva adottati nei confronti di

soggetti minorenni solo al compimento del loro 18° anno di età.

4. Sono eliminate tutte le altre iscrizioni.

Art. 87.

(*Riabilitazione speciale*)

1. Per le condanne di cui al comma 3 dell'articolo 86 è ammessa una speciale riabilitazione che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili, amministrativi.

2. Quando il minore ha compiuto gli anni 18 ma non ancora i 25 e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o misura di sicurezza, il tribunale per i minorenni della sua dimora attuale, su domanda dell'interessato, del pubblico ministero o d'ufficio, assunte approfondite informazioni anche presso l'autorità di polizia, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, dichiara la riabilitazione se ritiene che questo abbia realizzato un positivo inserimento sociale.

3. Se tale requisito non appare raggiunto ad un primo esame il tribunale può rinviare l'esame stesso ad un tempo successivo, ma non oltre il 25° anno di età.

4. Il tribunale per i minorenni provvede con sentenza in camera di consiglio senza l'assistenza del difensore.

5. Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze iscritte nel casellario giudiziale; copia di esso è trasmessa al comune di nascita e di abituale dimora dell'interessato, nonchè alle rispettive autorità di pubblica sicurezza.

6. Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si dà alcuna menzione dei precedenti penali, anche se richiesti da una pubblica Amministrazione, salvo che abbiano attinenza ad un processo penale.

7. Si applicano gli articoli 180 e 181 del codice penale.

8. Per la revoca della riabilitazione si procede a norma dell'articolo 600 del codice di procedura penale.

Art. 88.

(*Sanzioni sostitutive*)

1. Le sanzioni sostitutive previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano ai minori degli anni 18 esclusivamente in base alla pena irrogata in concreto; ma i limiti previsti nell'articolo 53 della stessa legge sono raddoppiati.

Art. 89.

(*Modalità di esecuzione della libertà vigilata*)

1. Quando un minore è sottoposto alla misura della libertà vigilata il giudice di sorveglianza può affidarlo a persona, comunità o servizi che siano disposti e in grado di provvedere alla sua educazione ed assistenza, con la vigilanza dei servizi giudiziari minorili e sotto il controllo del giudice di sorveglianza.

2. In tal caso il giudice di sorveglianza non consegna la carta precettiva di cui all'articolo 649 del codice di procedura penale.

3. All'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale il giudice di sorveglianza indica le linee direttive dell'assistenza e della vigilanza alle quali il minore è sottoposto.

4. Tali condizioni possono essere modificate; se i risultati non sono soddisfacenti la libertà vigilata può essere modificata nella misura dell'internamento.

Art. 90.

(*Liberazione condizionale*)

1. La liberazione condizionale dei condannati che commisero reato quando erano minori degli anni 18 può essere disposta dal tribunale per i minorenni in qualunque momento dell'esecuzione, e qualunque sia la durata definitiva della pena inflitta, previe le opportune indagini sulla perso-

nalità del soggetto e sugli esiti del trattamento svolto.

2. Con la liberazione condizionale può essere disposta la libertà vigilata, per la durata stabilita dal tribunale.

TITOLO IV

SERVIZI E UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA

CAPO I

DEI RAPPORTI TRA GIUDICE E SERVIZI

Art. 91.

(Competenze civili e servizi)

1. Il giudice per i minorenni, nell'ambito delle sue competenze civili, si avvale dei servizi dell'ente locale e di quelli con esso convenzionati, al fine di ottenere, a seconda delle necessità, elementi di valutazione attraverso:

a) inchieste sociali e indagini psicologiche sulla situazione del minore e del suo ambiente di vita;

b) interventi di chiarificazione e sostegno nel corso dei procedimenti giudiziali;

c) collaborazione nella predisposizione di un programma di intervento e trattamento.

2. Qualora nel corso del procedimento siano state impartite delle prescrizioni, i servizi ne verificano l'adempimento.

Art. 92.

(Competenze penali e servizi)

1. Nell'ambito della competenza penale il giudice si avvale dei servizi dipendenti dall'ufficio per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

2. Nella loro attività i servizi predetti operano collegandosi ed integrandosi con i servizi locali per gli interventi che que-

sti sono tenuti a fornire secondo le competenze, nonchè con l'ufficio del pubblico tutore.

3. I servizi dipendenti dall'ufficio per la giustizia minorile svolgono attività di osservazione e consulenza ed attuano misure di affidamento, affidamento in prova, lavoro comunitario, collocamento residenziale o semi-residenziale nonchè le misure privative della libertà personale previste dalla legge.

CAPO II

DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE

Art. 93.

(Funzioni dell'ufficio)

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito l'ufficio del pubblico tutore con i seguenti compiti:

a) reperire, preparare, sostenere nella loro azione i volontari che assumono a norma della presente legge l'ufficio di tutore, di curatore speciale e di assistente alla protezione del minore;

b) preparare e sostenere i parenti del minore nominati tutori a seguito di mancanza dei genitori o loro incapacità ad esercitare la potestà genitoriale;

c) indicare al tribunale per i minorenni, anche a seguito di segnalazione da parte dei servizi, le persone idonee a svolgere le predette funzioni;

d) rappresentare ai consigli comunali o provinciali, con relazioni o petizioni, gravi carenze di intervento a sostegno dei minori in difficoltà.

Art. 94.

(Legittimazione processuale)

1. L'ufficio del pubblico tutore è legittimato:

a) ad adire il giudice ordinario o amministrativo, ed a costituirsi come parte

nei relativi procedimenti, a tutela dei diritti o interessi collettivi riguardanti l'infanzia o l'adolescenza;

b) ad adire il tribunale per i minorenni, ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, al fine di ottenere la pronuncia di cui all'articolo 41;

c) a costituirsi come parte nell'interesse del minore nei procedimenti civili che comunque lo riguardano e in quelli penali in cui il minore sia parte offesa e per i quali, anche su segnalazione dei servizi, appare opportuno che l'autonoma posizione del minore sia adeguatamente considerata e tutelata;

d) ad impugnare avanti alla corte per i minorenni, ed eventualmente in Cassazione, provvedimenti giudiziari che siano pregiudizievoli per il minore, e ciò anche se non è stato parte nei precedenti gradi di giudizio.

Art. 95.

(*Costituzione*)

1. Gli uffici di pubblico tutore sono costituiti da una o più persone nominate dai consigli regionali in seduta plenaria e con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.

2. La scelta deve avvenire tra persone che siano cittadini italiani che risiedano nel territorio di competenza, che abbiano svolto, dimostrando particolare capacità, attività nei vari settori di protezione e tutela dei minori, che siano forniti di laurea in giurisprudenza o di altra laurea in scienze umane.

3. Non possono essere nominati all'ufficio di pubblica tutela:

a) coloro che hanno riportato condanne per delitto non colposo o per contravvenzione punita con pena detentiva;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

c) che siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

4. Non possono inoltre essere nominati:

a) i membri delle assemblee degli enti locali nonchè parlamentari italiani ed europei;

b) i membri degli organi dirigenti dei partiti politici, anche a livello locale;

c) i magistrati in servizio.

Art. 96.

(*Rinvio a leggi regionali*)

1. Le regioni determineranno con apposite leggi l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la dotazione, in strutture, personale e fondi, degli uffici del pubblico tutore e l'entità del compenso da attribuire alle persone nominate.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 97.

(*Disposizioni transitorie*)

1. I procedimenti civili in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge restano di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria procedente fino alla loro definizione.

2. Le tutele e gli affari minorili pendenti presso i giudici tutelari sono trasmessi ai tribunali per i minorenni competenti alla data della entrata in vigore della presente legge.

Art. 98.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge, pari a lire 2.000.000.000 per l'anno 1986 e lire 6.000.000.000 per ciascuno degli anni 1987 e

1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento concernente la « Riforma dell'attuale sistema della giustizia minorile e istituzione archivio elettronico per la banca dati istruttori ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 99.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA *A*

(*in riferimento all'articolo* 2)

Sedi	Uffici	Abitanti città	Abitanti provincia
TORINO	2	1.117.154	2.345.771
MILANO	4	1.608.773	4.018.108
ROMA	4	2.840.259	3.695.961
NAPOLI	3	1.212.387	2.970.563

TABELLA *B*

(*in riferimento all'articolo* 3)

Organizzazione territoriale degli uffici giudiziari minorili

Sedi	Uffici	Giudici professionali
TORINO I	1	5
TORINO II	1	5
AOSTA	1	2
ALESSANDRIA	1	2
CUNEO	1	3
ASTI	1	2
NOVARA	1	3
VERCELLI	1	2
GENOVA	1	5
LA SPEZIA	1	2
SAVONA	1	2
IMPERIA	1	2
MILANO I	1	5
MILANO II	1	5
MILANO III	1	4
MILANO IV	1	4
COMO	1	4
VARESE	1	4
BRESCIA	1	5
BERGAMO	1	4
SONDRIO	1	2
CREMONA	1	2
MANTOVA	1	2
PAVIA	1	3
TRENTO	1	2
BOLZANO	1	2

(*segue*: TABELLA *B*)

Sedi	Uffici	Giudici professionali
VENEZIA	1	4
TREVISO	1	3
BELLUNO	1	2
PADOVA	1	4
ROVIGO	1	2
VERONA	1	4
VICENZA	1	3
UDINE	1	3
PORDENONE	1	2
TRIESTE	1	2
GORIZIA	1	2
BOLOGNA	1	4
FERRARA	1	2
FORLI'	1	3
RAVENNA	1	2
PARMA	1	2
REGGIO EMILIA	1	2
MODENA	1	3
PIACENZA	1	2
FIRENZE	1	5
LIVORNO	1	2
PISA	1	2
LUCCA	1	2
MASSA	1	2
PISTOIA	1	2
SIENA	1	2
AREZZO	1	2
GROSSETO	1	2
PERUGIA	1	3
TERNI	1	2
ANCONA	1	2
PESARO	1	2

(*segue*: TABELLA *B*)

Sedi	Uffici	Giudici professionali
ASCOLI	1	2
MACERATA	1	2
ROMA I	1	5
ROMA II	1	5
ROMA III	1	4
ROMA IV	1	4
LATINA	1	2
FROSINONE	1	2
VITERBO	1	2
RIETI	1	2
L'AQUILA	1	2
CHIETI	1	2
PESCARA	1	2
TERAMO	1	2
CAMPOBASSO	1	2
ISERNIA	1	2
NAPOLI I	1	5
NAPOLI II	1	5
NAPOLI III	1	5
SALERNO	1	5
AVELLINO	1	2
BENEVENTO	1	2
CASERTA	1	4
BARI	1	6
FOGGIA	1	3
LECCE	1	4
TARANTO	1	3
BRINDISI	1	2
POTENZA	1	2
MATERA	1	2
CATANZARO	1	4
COSENZA	1	4

(*segue*: TABELLA *B*)

Sedi	Uffici	Giudici professionali
REGGIO CALABRIA	1	3
PALERMO	1	6
TRAPANI	1	2
CALTANISSETTA	1	2
ENNA	1	2
AGRIGENTO	1	2
CATANIA	1	5
SIRACUSA	1	2
RAGUSA	1	2
MESSINA	1	3
CAGLIARI	1	3
SASSARI	1	2
ORISTANO	1	2
NUORO	1	2
TOTALE	104	302

TABELLA C

(*in riferimento all'articolo* 7)

Sedi	Presidenti delle corti per i minorenni	Consiglieri
ANCONA	1	1
BARI	1	2
BOLOGNA	1	1
CAGLIARI	1	1
CAMPOBASSO	1	1
FIRENZE	1	1
GENOVA	1	1
L'AQUILA	1	1
MILANO	1	2
NAPOLI	1	2
PALERMO	1	2
PERUGIA	1	1
POTENZA	1	1
REGGIO CALABRIA	1	1
ROMA	1	2
TORINO	1	1
TRENTO	1	1
TRIESTE	1	1
VENEZIA	1	1
TOTALE	19	24

TABELLA *D*

(*in riferimento all'articolo* 7)

Sedi	Procuratori generali per i minorenni	Magistrati addetti alla procura generale
ANCONA	1	2
BARI	1	6
BOLOGNA	1	3
CAGLIARI	1	2
CAMPOBASSO	1	1
FIRENZE	1	3
GENOVA	1	4
L'AQUILA	1	2
MILANO	1	8
NAPOLI	1	9
PALERMO	1	8
PERUGIA	1	2
POTENZA	1	2
REGGIO CALABRIA	1	2
ROMA	1	7
TORINO	1	4
TRENTO	1	2
TRIESTE	1	1
VENEZIA	1	3
TOTALE	19	71